



**COLLEGIO IPASVI
DI MODENA**

Collegio Infermieri professionali, Assistenti sanitari e
Vigilatrici d'Infanzia della provincia di Modena

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI

Art. 1 Oggetto - Finalità

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del Patrocinio del Collegio IPASVI di Modena a soggetti pubblici e privati per mezzo di determina dirigenziale o delibera del Consiglio Direttivo.

Il patrocinio è concesso sempre ed esclusivamente con riferimento all'evento specifico per il quale è richiesto e solo per il periodo corrispondente.

Il Patrocinio può essere concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative.

La concessione del patrocinio tramite determina dirigenziale è sempre esclusivamente a titolo gratuito, ovvero senza concessione di contributi o vantaggi economici. La richiesta di contributi è sempre deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Criteri PCF la concessione di patrocini tramite determina dirigenziale

La concessione del patrocinio è decisa dal Presidente del Collegio con apposita determina dirigenziale a seguito di valutazione che tenga conto dei seguenti criteri:

- Coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali della Federazione di cui all'art. 15 DLCP 13/9/1946 n. 233 lettere a) e c) in coordinamento con l'art. 3 lettera d) dello stesso decreto e pertanto destinata all'aggiornamento e al progresso culturale degli iscritti IPASVI nel rispetto del codice deontologico dell'infermiere.
 - Rilevanza qualitativa dell'iniziativa per i professionisti rappresentati
 - Presenza nel programma dell'evento di argomenti di interesse infermieristico rivolti anche alle figure professionali rappresentate (IPASVI)
 - Presenza di relatori Infermieri
 - Indicazione espressa del numero crediti ECM ottenuti per le professioni rappresentate.
- Qualora l'evento fosse in via di accreditamento, ciò dovrà essere specificato nella richiesta (la concessione a cui dovrà essere allegata copia della domanda inoltrata al Ministero della salute. Dell'ottenuto accreditamento dovrà esserne data immediata comunicazione al Collegio.

Il patrocinio non potrà essere in ogni caso concesso in relazione ad attività generiche.

In caso di particolari problematiche legate alla concessione del patrocinio in merito alla politica professionale del Collegio, il Presidente procederà a sottoporre la richiesta al Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Limitazioni ed esclusioni

Il presente Regolamento non prevede la concessione di patrocini:

- per iniziative di carattere politico
- per iniziative a fine di lucro sviluppate con attività commerciali o d'impresa
- per iniziative palesemente in contrasto con le finalità del Collegio

Non verranno concessi patrocini che in qualche modo avallino pubblicità per istituzioni e prodotti sanitari e commerciali di esclusivo interesse promozionale.

Il Collegio può ritirare il proprio patrocinio a un evento quando gli strumenti comunicativi o le modalità di svolgimento dello stesso possono risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'ente e dei suoi iscritti.

Art. 4. Utilizzo del Logo del Collegio

La concessione del patrocinio del Collegio per un evento non implica automaticamente l'utilizzo del logo (Società Italiana Brevetti registrazione n. rif. 004759/2009).

L'autorizzazione all'uso del logo e le relative modalità (stampa sul programma, stampa sui blocchi, stampa sulle cartelline, ecc) devono essere esplicitamente richieste.

La concessione del Logo viene autorizzata unicamente per l'evento di cui alla richiesta di patrocinio. E' vietato qualsiasi altro ulteriore successivo utilizzo.

Il presente Regolamento non prevede la concessione dell'uso del Logo:

- per iniziative di carattere politico

- per iniziative a fine di lucro sviluppate con attività commerciali o d'impresa
- per iniziative palesemente in contrasto con le finalità del Collegio

Non verrà concessa l'autorizzazione all'uso del logo che in qualche modo avalli pubblicità per istituzioni e prodotti sanitari e commerciali di esclusivo interesse promozionale.

Il Collegio può ritirare l'autorizzazione all'uso del logo a un evento quando gli strumenti comunicativi o le modalità di svolgimento dello stesso possono risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'ente e dei suoi iscritti.

Art. 5 - Modalità di richiesta del patrocinio del Collegio

Il soggetto interessato ad ottenere il patrocinio del Collegio, deve inviare specifica richiesta su carta intestata e firmata nella quale sono riassunte le motivazioni della richiesta.

Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'evento. Devono altresì essere specificati:

- i nominativi dei Relatori
- le qualifiche dei Relatori
- eventuale accreditamento ECM

La domanda deve pervenire almeno 30 giorni prima dell'evento, salvo casi di urgenza.

Il Presidente del Collegio, valutata la domanda pervenuta, verificata la propria competenza ai sensi del Presente Regolamento, decide se concedere il patrocinio all'iniziativa.

In caso di decisione positiva il Collegio trasmette la comunicazione di concessione del patrocinio entro 15 giorni lavorativi.

Il termine decorre dalla data del protocollo della determina dirigenziale.

I termini indicati possono subire prolungamenti nel periodo estivo e nel periodo di ferie natalizie per motivi di organizzazione interna.

In caso di competenza del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 7 e seguenti del presente Regolamento il Presidente provvederà a inserire la richiesta all'odg della prima riunione del Consiglio Direttivo utile.

Art. 6 - Richieste di patrocinio provenienti dai Collegi/Coordinamenti IPASVI

Le richieste di patrocinio provenienti da parte dei Collegi provinciali e/o dei Coordinamenti regionali dei Collegi Ipasvi devono essere inoltrate, su carta intestata, e con allegato il programma dettagliato almeno 15 giorni prima dell'evento, salvo casi di urgenza.

Il Presidente del Collegio, valutata la domanda pervenuta, decide se concedere il patrocinio all'iniziativa.

In caso di decisione positiva il Collegio trasmette la comunicazione di concessione del patrocinio entro 10 giorni lavorativi.

Il termine decorre dalla data del protocollo della determina dirigenziale.

I termini indicati possono subire prolungamenti nel periodo estivo e nel periodo di ferie natalizie per motivi di organizzazione interna.

Art. 7 - Richiesta Patrocinio tramite delibera del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo del Collegio con apposita delibera concede il Patrocinio e l'eventuale uso del logo nei seguenti casi:

- Richieste di patrocinio onerose
- Manifestazioni con esplicito carattere generale e divulgativo (es: Giornata Nazionale per l'allattamento al seno, ecc.)
- Corsi di formazione e Master
- Opere editoriali e di comunicazione professionale

Art. 7 - Patrocini onerosi

La richiesta di concessione di patrocinio oneroso deve essere accompagnata:

- dal programma dell'evento
- da una breve relazione con specifica delle motivazioni per la richiesta di un sostegno economico, l'ammontare esatto e la destinazione.

Art. 8 - Manifestazioni con esplicito carattere generale e divulgativo

La richiesta di concessione di patrocinio deve essere accompagnata da una breve relazione che espliciti il tipo di manifestazione, i destinatari, gli scopi.

Il Collegio non rilascia il Patrocinio quando rilevi che il messaggio può risultare incidente in modo negativo sull'immagine dell'ente e dei suoi iscritti.

Art. 9 - Corsi di formazione e Master universitari

La richiesta di concessione di patrocinio deve essere accompagnata da:

- ente/associazione organizzatore: breve presentazione
- specifica del corso (destinatari, percorso formativo, CFU assegnati, docenti, titolo rilasciato).

Il Comitato dopo la valutazione dei requisiti su riportati emana apposita delibera.

Il Patrocinio non sarà concesso per corsi di formazione che non hanno stretta incidenza sulla professione rappresentata

Il Patrocinio non sarà concesso ai Master svolti completamente in modalità telematica e da enti formativi non riconosciuti dal MIUR.

Art. 10 - Opere editoriali e di comunicazione professionale

La richiesta di concessione di patrocinio deve essere accompagnata da copia dell'opera e/ o comunicazione professionale e da una breve relazione sui contenuti.

Il Collegio non rilascia il Patrocinio quando rilevi che l'opera editoriale o di comunicazione professionale può risultare incidente in modo negativo sull'immagine dell'ente e dei suoi iscritti.

Art. 11. - Disposizioni finali.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno seguente all'assunzione della specifica deliberazione del Consiglio Direttivo; è quindi abrogato il precedente Regolamento.